



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI VITERBO
SEZIONE CIVILE**

in persona del GIUDICE - dott. Paolo Bonofiglio, ha
emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. **RG. 2267/2017** promossa da:

- **PATRIZIA COPPA** (C.F. CPPPRZ64L41M082U), **VINCENZA LOMBARDI** (C.F. LMBVCN30L42M082X), **ASSOCIAZIONE CULTURALE ITINERA** (C.F. 90041850562), in persona del presidente Patrizia Coppa, con l'avv. Silvia CORBELLINI del foro di Roma; ATTRICI

contro

- **CAIO FIORE MELCRINIS** (C.F. FRMCAI29E03F888K) e **ANTONELLA FIORE MELACRINIS** (C.F. FRMNNL65P60M082S), con l'avv. Alexia PAOLOCCI, Via Pacinotti n. 5 VITERBO; CONVENUTI

e

- **ALLIANZ ASS.NI SPA** (C.F. 05032630963), in persona del legale rappresentante Massimo Ghilardi, con l'avv. Michele Clemente del foro di Roma;

TERZA CHIAMATA

avente per oggetto: risarcimento danni;

posta in decisione all'udienza del 9/7/2020 con assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, sulle seguenti conclusioni.



Parte attrice: insiste nelle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, VI comma . 2 cpc; nel merito: "Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: in via principale, accertato l'inadempimento colpevole degli avv. Antonella Fiore Melacrinis e Caio Fiore Melacrinis condannare gli stessi al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 321.506,00 oltre interessi maturati e maturandi nonché al danno non patrimoniale per violazione dell'art. 24 della Costituzione, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito; in via subordinata, accertato l'inadempimento colpevole degli avv.ti Antonella e Caio Fiore Melacrinis condannare lo stesso al risarcimento del danno da perdita di "chance", da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre il rimborso delle spese forfetarie, iva e CPA".

Parte convenuta: insiste nelle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art.183, comma VI, n.2 cpc; nel merito: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. Nel merito, in via principale, respingere ogni domanda formulata, sia in via principale che subordinata, dagli attori, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in premessa. 2. In via riconvenzionale, condannare gli attori, in solido fra loro ed ognuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni fisici, morali, patrimoniali e non, tutti subiti e subendi dai convenuti a seguito della condotta tenuta dagli attori, in special modo dalla Sig.ra Coppa Patrizia, in forza dei motivi in fatto e diritto esposti in narrativa, nella somma che verrà accertata e quantificata in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia. 3. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Società Assicurazioni Allianz S.p.A., in p.l.r.p.t., tenuto a manlevare e tenere indenne i convenuti da ogni pretesa attorea, condannando lo stesso a rifondere i convenuti di quanto saranno



eventualmente tenuti a pagare agli attori. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.

Per la terza chiamata: “Voglia l’On Tribunale adito, contrariis reiectis: A) Preliminarmente, ritenere e dichiarare la nullità dell’atto di chiamata in causa e, per l’effetto, fissare una nuova udienza di prima comparizione, ordinando a parte convenuta il rinnovo della notifica; B) In ogni caso, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle attrici quali eredi del sig. Coppa; C) Nel merito, rigettare la domanda delle attrici perché infondata, pretestuosa e non provata; D) Comunque, ritenere e dichiarare prescritto il diritto alla garanzia assicurativa e alla manleva e, in ogni caso ritenere parte convenuta decaduta dai detti diritti per aver violato gli artt. 1913 e 1915 c.c.; E) In via subordinata, ritenere e dichiarare l’inoperatività della garanzia per la ripetizione delle competenze professionali; F) In via ulteriormente subordinata, contenere la condanna dell’Allianz S.p.A. nei limiti e alle condizioni previsti dalla polizza assicurativa (franchigie, scoperti, esclusioni, massimale); G) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa ha per oggetto il risarcimento dei danni subiti da ciascuna delle attrici (per euro 321.506,00, oltre al danno non patrimoniale) in conseguenza dell’attività professionale prestata dagli avv.ti Caio ed Antonella Fiore Melacrinis.

Questi ultimi hanno a loro volta chiesto il risarcimento del danno in via riconvenzionale, altresì svolgendo domanda di garanzia nei confronti



della compagnia assicurativa, previamente chiamata in giudizio (polizza n. 700322103).

Successivamente alla concessione di termini di rito ed all'esame dei documenti originali oggetto di contestazione, è stato ritenuto che *"avuto riguardo al tenore degli addebiti e della documentazione prodotta, tenuto altresì conto degli effetti dell'esibizione, valutate inoltre le richieste di prova orale come formulate, si deve rimettere al merito ogni decisione in ordine alla violazione degli obblighi professionali ed all'eventuale danno risarcibile"* (v. ordinanza in corso di causa).

La causa è stata quindi trattenuta in decisione, mediante trattazione scritta ex art. 83 VII comma lett. h) D.L. 18/2020, con assegnazione dei termini di legge.

Tanto premesso, volgendo all'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione ex artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc, si osserva quanto segue.

La responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato è riconducibile a quella di cui all'art. 1218 cc.

È onere del cliente allegare l'inadempimento, altresì provando la sussistenza del danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta



negligente o imperita (Cass. 10526/2015): l'attore deve dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, egli avrebbe conseguito, alla stregua di criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass. 1984/2016).

L'avvocato, dal canto suo, deve provare di aver osservato le regole dell'arte, svolgendo la prestazione con la diligenza media ex art. 1176, II comma cc (salva l'ipotesi di cui all'art. 2236 cc): egli si impegna alla prestazione dell'opera per raggiungere il risultato desiderato ma non al suo conseguimento.

Il danno derivante dall'omissione del professionista è ravvisabile solo se, in base a criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato raggiunto tempestivamente.

Constatata l'entità della produzione documentale (non sempre assistita da adeguato indice) e l'estensione delle memorie difensive (non immuni dalla frammentazione espositiva), si rende inoltre opportuno ricordare che: i fatti costitutivi della domanda devono essere allegati negli atti introduttivi, essendo suscettibili di modifica e integrazione nei limiti di cui all'art. 183, VI comma n. 1 e, parzialmente, n. 2 cpc, entro cui deve esaurirsi l'attività assertiva; quando le allegazioni



poste a fondamento della domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, altrimenti risultando indebitamente ampliato il *thema decidendum* (Cass. 7115/2013); ogni produzione documentale deve essere accompagnata, sia pure sinteticamente, dall'illustrazione del contenuto e della sua rilevanza ai fini della decisione delle domande proposte; le memorie conclusive, infine, hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte (Cass. 20723/2018), tanto più nel giudizio, come quello presente, di natura esclusivamente documentale (o "mastodontica", per seguire l'espressione di parte attrice: v. memoria di replica).

Va infine rammentato, rispetto ai reciproci riferimenti alla pendenza o agli esiti dei plurimi procedimenti penali, che: la querela non implica la prova dei fatti rappresentati; l'eventuale accertamento altrove svolto è suscettibile di valutazione solo ove introdotto mediante tempestiva allegazione; l'ordinamento è governato dal principio di autonomia e separazione, essendo il giudicato



ravvisabile nelle sole ipotesi di cui agli artt. 651 e 652 cpp.

Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, si procede quindi al vaglio degli addebiti in relazione a ciascuna delle "pratiche" affidate ai convenuti, seguendo l'ordine espositivo dell'atto introduttivo, tenuto conto delle allegazioni e deduzioni tempestivamente e puntualmente svolte da ciascuna delle parti.

1. Causa contro 3M Due Srl iscritta al n. RG 4638/2009, definita con sentenza del GDP n. 2174/2010.

Tale giudizio, avente per oggetto la restituzione della somma di euro 350,00 versata da Patrizia Coppa per l'acquisto di un'autovettura, si è concluso con l'accoglimento (almeno parziale) della domanda.

Non di meno, il comportamento dei professionisti convenuti viene censurato sotto due profili: a) accoglimento soltanto parziale della domanda proposta, con esclusione del danno non patrimoniale; b) indebita percezione di sorte e spese di cui alla sentenza favorevole (v. citazione).

In primo luogo, l'attrice Patrizia Coppa lamenta l'omessa rappresentazione, negli atti di causa, della circostanza per cui il mancato acquisto della vettura le ha impedito di portare l'anziano padre in



villeggiatura, presso l'immobile di sua proprietà; afferma quindi che il GDP ha escluso il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, non essendo stata "giustificata la natura degli stessi, rendendo così impossibile al giudice la quantificazione anche in via equitativa del danno" (v. citazione).

Dirimente, tuttavia, appare il rilievo per cui il danno non patrimoniale risulta escluso non solo in quanto non provato ma "soprattutto" -così la sentenza- in adesione all'orientamento di legittimità che esclude la risarcibilità se il diritto leso non ha rango costituzionale: tale passaggio motivazionale, a prescindere da ogni profilo attinente all'allegazione ed alla prova del presunto danno, esclude la ragionevole probabilità di accoglimento della domanda risarcitoria.

Il rigetto parziale, inoltre, non ha inciso sulle spese, regolate secondo soccombenza sostanziale.

La seconda censura riguarda l'esecuzione della sentenza: i professionisti convenuti hanno proceduto al recupero non solo delle spese di lite, quali antistatari, ma anche della stessa sorte capitale, nonostante l'intervenuta revoca del mandato.

Esclusa ogni rilevanza agli esiti del procedimento penale, non è stata prodotta documentazione specificamente idonea a dimostrare il pagamento delle



competenze in relazione a tale vertenza, in contraddizione con la dichiarazione di distrazione.

Il "prospetto", la cui provenienza è contestata, non contiene alcuna quietanza né sottoscrizione; d'altro canto, il pagamento degli onorari non è inferibile neppure dal riconoscimento degli acconti ricevuti, di cui alla diffida di pagamento, in assenza del riferimento al giudizio in questione.

Si deve quindi ritenere legittima l'attività funzionale al pagamento delle spese, ad opera del legale distrattario.

Non essendo richieste forme particolari per la revoca del mandato, va invece escluso, per quanto affermato dall'attrice (SMS) e riconosciuto dagli stessi professionisti (nella successiva denuncia), che questi ultimi fossero muniti (nel luglio 2010) del potere di compiere l'attività di recupero del credito di euro 350,00.

L'incasso diretto di somme, peraltro, esorbita dai limiti del mandato ed è avvenuto in assenza di comunicazione all'assistita.

Inoltre non risulta documentato alcun contro-credito per il pagamento di altre parcelle (v. *infra*), comunque mai esplicitato in occasione del pagamento.

Si configura pertanto l'indebito rispetto alla somma di euro 350,00, come tale suscettibile di



ripetizione.

Nessuna attinenza con il danno così lamentato (v. p. 5 citazione) ha la mancata ammissione al patrocinio a carico dello Stato.

2. Vertenza contro Alessandro Radanich: decreto ingiuntivo n. 244/2011 (RG 84/2011).

L'attrice Patrizia Coppa lamenta la falsa prospettazione dell'accordo transattivo raggiunto con il locatore, a fronte del danno da lei subito per le infiltrazioni e della disponibilità dalla medesima manifestata all'anticipato rilascio dell'immobile condotto in locazione.

Ella rappresenta di aver ricevuto, contrariamente al presunto accordo, l'ingiunzione per il pagamento di canoni locativi pari ad euro 10.000,00, poi "lievitati" in euro 17.000,00 a seguito della transazione conclusa per mezzo del nuovo procuratore (avv. A. Vettori); afferma inoltre che quest'ultimo, a causa del ritardo nella consegna dei documenti, non ha potuto proporre tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, in modo da richiedere in via riconvenzionale i danni ed eccepire lo scomputo della cauzione e dei fitti già pagati.

Prescindendo dalle vicende relative all'accordo, così come dai limiti del mandato difensivo (constando la diffida in assenza di formale incarico), appaiono



dirimenti le seguenti circostanze: l'attrice ha goduto dell'immobile fino al successivo rilascio, essendo onerata del pagamento dei relativi canoni ed oneri; la domanda risarcitoria poteva essere autonomamente proposta in ogni tempo, non derivando alcun vincolo dalla scadenza del termine per l'opposizione; non è documentata la disponibilità in capo ai convenuti di incartamenti irripetibili (potendo invece l'attrice reperire prontamente l'ulteriore rappresentazione fotografica delle condizioni dell'immobile, se non anche i preventivi di spesa); anche a voler prescindere dalla reale efficacia probatoria di tale documentazione, è pacifico che la consegna al nuovo difensore abbia avuto luogo prima della scadenza del termine di opposizione, sebbene a ridosso della stessa (cinque giorni).

Non è quindi immediatamente apprezzabile l'impossibilità di difesa utile e tempestiva ai fini dell'eccezione parziale di pagamento (euro 5.100,00), ove fondata; inoltre, non è imputabile alla convenuta alcun profilo attinente alla congruità e convenienza dell'accordo successivamente raggiunto, pur nella persistente disponibilità dell'azione risarcitoria (euro 8.000,00 per parcelle avvocati, euro 17.000,00 per sorte capitale, euro 5.000,00 per perizia dei danni), peraltro ancora configurabile al tempo



attuale (secondo quanto rappresentato nelle difese conclusive).

3. Procedimenti conto Associazione culturale Next.

Per quanto concerne la vicenda "penale", non risulta esplicitata alcuna voce di danno, fermo restando che: a) secondo la stessa prospettazione attorea, la denuncia-querela è stata pagata ma effettivamente redatta; b) la mancata iscrizione al ruolo della causa civile è insuscettibile di determinare danno, non derivandone alcuna preclusione per la proposizione della domanda restitutoria (a carico di altro legale- avv. F. Turchini).

Il danno è invece quantificato in oltre 30.000,00 euro (euro 26.300,00 preventivi ditta Ercoli, euro 600,00 bolletta luce, euro 3.100,00 oltre accessori per soccombenza), in relazione al rigetto della domanda risarcitoria che è stata proposta all'esito del giudizio penale.

Prescindendo dalla documentazione effettivamente consegnata e dalla sua idoneità alla prova dei fatti, va rilevato che: 1) l'insufficienza assertiva e probatoria non è inferibile, neppure astrattamente, dalle difese svolte dalla controparte in quel giudizio; 2) contrariamente a quanto affermato dall'attrice, il rigetto, nella pronuncia in questione, è motivato dall'inattendibilità dei



testimoni escussi e dalla mancata presentazione della parte per rendere l'interrogatorio formale.

Va poi ribadito che l'ulteriore giudizio risarcitorio (euro 14.000,00), a carico degli associati, non è inibito dalla mancata iscrizione al ruolo.

Non di meno, deve escludersi la debenza della somma di euro 350,00, relativa all'attività prodromica all'instaurazione del predetto giudizio, dal momento che, contrariamente a quanto affermato dai convenuti, consta: a) il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in conseguenza del mancato deposito della richiesta documentazione; b) l'auto-certificazione relativa all'assenza di redditi, autenticata dagli stessi professionisti.

4. Causa contro Fiorenzo Baffo/Mario Rocchi, iscritta al n. RG 363/2017, definita con sentenza n. 100/2011.

L'attrice Vincenza Lombardi lamenta la soccombenza rispetto alla domanda di provvigione avanzata a suo carico dall'agente immobiliare Rocchi, terzo chiamato in giudizio.

L'omessa eccezione di prescrizione non è tuttavia ascrivibile alla convenuta, constando il subentro in corso di causa; non apprezzabile è la mancanza di difese in ordine al patto sulla provvigione, riportando la stessa attrice l'esistenza di "secondo modulo" dalla stessa firmato in copia.



Quanto alla soccombenza nei confronti del Baffi, la censura investe l'imputazione dell'inadempimento nella stipula del preliminare, risultando però del tutto insufficiente, ai fini del giudizio probabilistico sull'accoglimento della domanda, l'allegazione per cui la convenuta "non abbia saputo evidenziare come il termine del 10 settembre 2006 fosse da ritenersi essenziale"; manifestamente incongrua, d'altro canto, è la pretesa di richiedere l'interrogatorio formale della stessa parte assistita, per dimostrare fatti a sé favorevoli.

5. Causa contro Daniele Moraglia, iscritta al n. RG 1451/2009, sentenza n. 572/2011.

La richiesta di restituzione del prestito di euro 82.000,00 è stata avanzata da Patrizia Coppa in forza della scrittura privata sottoscritta dal debitore, che ha però disconosciuto la firma.

In assenza dell'originale e, comunque, in mancanza dell'istanza di verifica, la domanda è stata respinta sia in primo che in secondo grado.

Anche a voler prescindere dall'epoca di completamento della consulenza grafologica di parte, ai fini della sua tempestiva produzione, risulta di immediata evidenza che il giudizio è stato condizionato dalla mancata proposizione dell'istanza di verifica.

Al riguardo, deve essere rilevato che la



“liberatoria” prodotta dai convenuti (doc. 4, p. 4), a prescindere da ogni contestazione del suo contenuto, è comunque inidonea ad escludere la responsabilità professionale: la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell’art. 1176, II cc, ove consista nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale (Cass. 10289/2015).

Non può ritenersi, d’altro canto, che la verifica fosse impedita dalla pendenza del giudizio penale, non constando alcuna attività funzionale al reperimento del documento originale. Proprio in sede penale è invece risultata l’autenticità della firma apposta dal Moraglia, con conseguente pronuncia assolutoria in favore dell’odierna attrice.

I rilievi che precedono inducono quindi a ravvisare l’astratta responsabilità dei convenuti, quanto meno rispetto al mancato recupero della somma di euro 82.000,00 ed all’esborso delle spese di primo grado, (mancando invece il nesso causale rispetto a quelle sostenute nel giudizio penale, che prescinde del tutto dagli esiti di quello civile).



Non di meno, si osserva che l'attrice, nel lamentare la mancata scelta dello strumento monitorio (di per sé irrilevante, trattandosi soltanto della diversa modalità di instaurazione del giudizio), ha ella stessa documentato il conseguimento, successivamente al processo penale, di ingiunzione immediatamente esecutiva a carico del Moraglia, per la medesima somma di euro 82.000,00 (v. docc. 6 bis e 6).

Non essendo questa la sede per indagare i rapporti con il giudicato, si deve invece escludere che vi sia prova del danno, di cui è revocato in dubbio il consolidamento; essendo documentata la riproposizione della stessa domanda in via monitoria e non constando alcuna rappresentazione in ordine all'eventuale opposizione ed al suo esito, non intellegibile è la circostanza, da ultimo dedotta, per cui "non si è potuto dare esecuzione al mandato" a seguito della soccombenza in grado di appello (v. memoria di replica).

In tale contesto, vanno quindi riconosciute soltanto le somme relative alla refusione delle spese (del primo grado, essendo l'appello palesemente infondato a fronte delle predette risultanze), ivi incluse quelle di ctp, per l'ammontare complessivo di euro 4.750,00.

Compete altresì la ripetizione dell'onorario per euro 1.456,00, dal momento che l'errore professionale



addebitabile all'avvocato rende inutile l'attività difensiva precedentemente svolta, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempita ed improduttiva di effetti in favore dell'assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso (cfr. Cass. 4781/2013).

6. Causa contro Giancarlo Maria Manetti (RG 1037/2010), sentenza 278/2012.

Essendo irrilevante l'eventuale deposito, nel predetto giudizio, di documentazione ad esso non pertinente, è incontroverso che la domanda dell'associazione Itinera sia stata respinta perché proposta a carico del Manetti in proprio anziché dell'ente comunale, mentre l'azione risarcitoria si è definitivamente prescritta.

Senza contestazione in ordine al merito della vicenda, le difese dei convenuti si esauriscono nel richiamo alla "liberatoria" in tesi firmata dalla cliente (doc. 6, p. 12).

A prescindere dalla contestazione in ordine al suo contenuto (che impone all'attrice di provare il riempimento *contra pacta*: v. Cass. 21587/2019), è già stata rilevata l'irrilevanza di tale dichiarazione, se non per avvalorare la responsabilità dei convenuti: va quindi riconosciuto il danno pari alle spese di soccombenza, pari ad euro 2.700,00, nonché



quello corrispondente al mancato accoglimento della domanda di merito, pari ad euro 5.000,00.

Ingiustificato è inoltre il versamento dell'anticipo di euro 1.000,00, contestualmente alla richiesta di patrocinio a spese dello Stato (la cui ammissione retroagisce al momento della domanda).

7. Causa contro Franco Lombardi iscritta al RG 2739/2007 (ordinanza 1526/2008).

Constatato l'esito positivo del giudizio, l'attrice Vincenza Lombardi si duole della falsa rappresentazione della sua pendenza, scoperta tramite accesso in Cancelleria.

Prescindendo dal ritardo nella comunicazione, dedotto dalla convenuta, non risulta comprensibile il fondamento della richiesta di refusione di euro 430,00 avanzata dall'attrice.

8. Causa contro Franco Lombardi iscritta al n. RG 1179/2009, definita con sentenza n. 854/2011.

L'accoglimento a suo carico della domanda di lesione di legittima è dall'attrice Vincenza Lombardi imputata all'omessa contestazione dell'usucapione e del valore dei cespiti.

Le allegazioni proposte, tuttavia, risultano del tutto insufficienti rispetto alla complessità dell'oggetto di quel giudizio: non risultano quindi



apprezzabili le omissioni ascritte ai convenuti, tanto più in ragione del loro subentro ad altro difensore, successivamente al deposito delle memorie processuali.

Se però gli stessi convenuti affermano che la causa fosse ormai pregiudicata dal tenore delle pregresse difese, a loro non imputabili, resta il fatto che gli stessi hanno assunto l'incarico professionale, limitandosi a insistere nelle richieste già svolte.

Le spese di soccombenza, nella misura parziale che si stima pari ad euro 3.000,00, sono quindi ascrivibili ai convenuti, essendo altresì ripetibili gli onorari di euro 524,60, euro 530,27 ed euro 918,00.

Fra questi rientrano anche quelli pagati per l'opposizione al precetto fondato sulla sentenza, dal momento che gli stessi convenuti affermano che il rigetto è imputabile "alla mancanza probatoria delle eccezioni poste a base della domanda" (trattandosi quindi di iniziativa strumentale, priva ex ante di qualsivoglia possibilità di accoglimento).

9. Causa contro Franco Lombardi iscritta al RG 613/2009, definita con sentenza n. 854/2011.

Si tratta di iniziativa avanzata per conto di Patrizia Coppa, dichiaratamente funzionale a "bloccare la vendita dell'immobile" oggetto di causa, "sulla base della inesistente e/o non probante



documentazione inesistente" (v. comparsa, p. 20).

Del tutto insufficiente è quindi la circostanza per cui i convenuti abbiano "sconsigliato" di darvi corso, richiedendo anche in questo caso il rilascio della "liberatoria" (doc. 4, p. 4).

Il danno è pari alla soccombenza di euro 4.190,00 oltre agli onorari di euro 2.041,00, non essendo contestata la riferibilità della fattura all'attrice.

10. Causa contro Lorena Storcè.

La doglianza attiene al versamento di anticipo da corrispondere al difensore di altro foro (avv. C. Buffoni di Bologna), tuttora investito dell'incarico, in assenza di riscontri circa l'andamento e l'esito del giudizio.

È evidentemente rimessa alla stessa Patrizia Coppa ogni iniziativa per assumer informazione presso il predetto legale, non essendo per ciò solo configurabile alcun danno.

11. Causa promossa da Patrizia Coppa contro Condominio di Via Donizetti n. 6, iscritta al n. RG 323/2009, definita con sentenza n. 366/2012.

A prescindere dalla contestazione di esistenza del mandato per la domanda risarcitoria, è evidente che ogni contro-pretesa, rispetto agli oneri condominiali oggetto di ingiunzione, può essere fatta valere in



via autonoma rispetto all'opposizione.

Escluso quindi il danno per euro 5.000,00 (pari al valore della domanda risarcitoria) è invece fondata la pretesa di refusione delle spese sostenute a causa della soccombenza, pari ad euro 1.340,59, e di quelle relative agli onorari già corrisposti, pari ad euro 600,00.

È infatti documentata la proposizione di eccezioni ormai precluse attraverso l'opposizione a precetto, a nulla rilevando la dichiarazione "liberatoria" (doc. 4, p. 4), se non a documentare la consapevolezza dei convenuti della pretestuosità di tale giudizio.

12. Risarcimento danni contro Daniele Speranza.

L'attrice Patrizia Coppa lamenta l'inerzia nell'azione risarcitoria verso il condomino Speranza, in ragione di verifiche tecniche dalla stessa ritenute incongrue (per cui l'infiltrazione "avrebbe fatto una curva ad elle": v. p. 26, citazione).

Ella non ha tuttavia documentato il mandato difensivo, contestato dalla convenuta.

La lagnanza proposta, inoltre, appare generica e contraddittoria, ben potendo l'attrice rivolgersi ad altro legale, volta che la stessa ha valutato come implausibile la ricostruzione dell'altrui responsabilità per le infiltrazioni.



13. Pignoramento contro Ciprian Slavu.

Essendo pacifico il buon esito della procedura esecutiva sull'autovettura (per euro 8.000,00), non appaiono rilevanti le concrete circostanze in cui ha avuto luogo l'apprensione materiale del bene.

È inoltre incontroverso che non siano state versate ulteriori somme rispetto all'onorario di euro 890,00 euro: irrilevante, per quanto fondata, è quindi la lamentata superfluità del precetto in rinnovazione.

Sotto altro profilo, non è provato che sia ormai precluso il soddisfacimento del debito residuo (di euro 6.000,00), né consta riscontro del cambio di intestazione di altra vettura, ai fini della maggiore difficoltà di recupero.

14. Pignoramento contro Romualdo Ciprini.

A prescindere dalle vicende relative all'assegnazione o vendita del veicolo pignorato, l'incapienza di quest'ultimo non è attribuibile al fatto dei convenuti, apparendo incongrua la richiesta di restituzione dell'onorario e di risarcimento in misura corrispondente al credito originariamente vantato.

15. Vicenda AV immobiliare.

Non è chiaro il rapporto con il giudizio che, già definito mediante sentenza favorevole all'odierna



attrice, è ora pendente in grado di appello (per ottenere, ulteriormente, gli interessi legali, secondo quanto dalla stessa affermato).

In ogni caso, alla luce delle contestazioni dei convenuti in ordine alla decorrenza del termine, non è riconoscibile la fondatezza della prescrizione in tesi eccezionale rispetto alla domanda di pagamento della provvigione (di euro 5.000,00).

È inoltre rimasta priva di riscontro la redazione della bozza di contratto da parte del convenuto che, da quest'ultimo recisamente contestata, non è immediatamente apprezzabile dall'esame dei caratteri di stampa.

Appare quindi incongrua la richiesta dell'attrice Patrizia Coppa, di restituzione dell'anticipo di euro 1.500,00.

Essendo in questo caso allegato l'omesso deposito dell'istanza, in assenza di provvedimento alcuno del COA, non è provata la ricorrenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio all'epoca di instaurazione del giudizio in questione (anno 2009).

Esaurito l'esame delle singole doglianze, rispetto a ciascuna "pratica", va precisato che le prove orali articolate da parte attrice sono irrilevanti, oltre che generiche e/o valutative, al pari di quelle formulate da controparte.



Benché anche la produzione dell'attrice sia tempestiva (dovendo essere respinta l'eccezione di decadenza sollevata dai convenuti: *dies a quo non computatur in terminio*), si è già dato conto dei documenti che, depositati da ciascuna parte, risultano effettivamente rilevanti ai fini della decisione, avuto riguardo al necessario raccordo con puntuali e tempestive allegazioni difensive.

Si osserva, inoltre, che non vi sono idonee contestazioni in ordine ai pagamenti sostenuti da parte attrice verso terzi o in favore delle controparti; per altro verso, si nota che, sebbene la documentazione prodotta non consenta di ricostruire compiutamente i rapporti dare/avere (che, in assenza di domanda, non riguardano il presente giudizio), è tuttavia pacifica la corresponsione di somme di denaro ai convenuti.

Infatti, nonostante la contestazione di effettivo pagamento delle fatture (peraltro in contraddizione con l'emissione del documento fiscale), è dagli stessi riconosciuto il pagamento di somma almeno pari ad euro 16.492,87 (v. "comunicazione e diffida": doc. 1.7).

In conclusione, competono alle attrici le somme che seguono.

A) All'attrice Patrizia Coppa spetta la somma di euro



10.280,59 (4.750,00 +4.190,00 +1.340,59) per risarcimento danni.

Trattandosi di credito risarcitorio, e quindi di valore, tale importo va assoggettato a rivalutazione e si determina pertanto all'attualità in euro 11.300,00, con criterio equitativo che tiene conto del tempo trascorso e dell'entità del fenomeno inflattivo nel periodo considerato; tale somma comprende gli interessi legali maturati sulle somme rivalutate anno per anno, spettando, unicamente, gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.

Compete inoltre all'attrice la restituzione di euro 4.447,00 (350,00 +1.456,00 +2.041,00 +600,00), oltre interessi dalla notifica della citazione in data 27/7/2017 sino al saldo.

B) All'attrice Vincenza Lombardi spettano euro 3.000,00 oltre rivalutazione ed interessi che, previa devalutazione all'epoca dei fatti e rivalutazione sulle somme rivalutate anno per anno, viene conteggiata in euro 3.300,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo.

Compete inoltre la restituzione di euro 1.972,87 (524,60 +530,27 +918,00), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo.

C) All'associazione Itinera spettano euro 7.700,00



(2.700,00 +5.000,00) per danni, oltre rivalutazione e interessi e così per complessivi euro 8.400,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo.

Compete inoltre la restituzione di euro 1.350,00 (350,00 +1.000,00) oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.

Non è sufficiente il generico richiamo all'art. 24 Cost., per l'allegazione e la prova del danno diverso da quello patrimoniale (già riconosciuto nei termini indicati), in tesi consistito nel "dispiacere" e nella "frustrazione" per le conseguenze negative dell'errore professionale dei convenuti (peraltro quanto meno prevedibile, stante l'espresso tenore delle dichiarazioni rilasciate).

Le somme dovute per il risarcimento danni, pari ad euro 23.000,00 oltre accessori, sono coperte dalla garanzia assicurativa, restandone invece escluse quelle (complessivamente pari ad euro 7.769,87) relative alla restituzione degli onorari: risultando generica la reciproca contestazione sull'operatività della polizza rispetto a tali somme, va constatato che quest'ultima si riferisce ai soli danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.

Quanto alle ulteriori contestazioni avanzate dalla compagnia assicurativa, si osserva quanto segue.

L'eccezione in rito, svolta nella comparsa di



costituzione, non è stata oggetto di richiamo nelle difese successive (v. verbale di prima udienza), né in quella conclusive (v. comparsa conclusionale), risultando comunque evidente la piena contezza della domanda svolta a suo carico e dei relativi presupposti.

Le eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza si risolvono nella mera enunciazione dell'assenza di previa denuncia, in difetto di qualsivoglia raccordo con i fatti di causa e con l'eventuale decorrenza dei termini.

Ai fini di cui all'art. 2952 c.c., peraltro, è sufficiente osservare che il termine di prescrizione decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceve dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco (Cass. 2971/2019), che nella specie non è individuabile "nella copiosa corrispondenza" (genericamente e tardivamente richiamata dalla compagnia assicurativa nelle difese conclusive), bensì nella stessa proposizione della domanda giudiziale.

Va anche respinta l'eccezione di decadenza per mancata denuncia, astrattamente idonea alla sola limitazione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ove sia fornita dall'assicuratore la prova della colposa inosservanza dell'obbligo previsto dall'art. 1915 cc (v. Cass. 24210/2019).



Non altrimenti illustrata è l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione delle attrici rispetto alle cause promosse dal loro congiunto Loris Coppa (defunto), peraltro riconducibili all'associazione Itinera.

Non essendovi contestazione sulla riconducibilità del sinistro al periodo di vigenza della polizza, compreso fra il 10/12/2003 ed il 27/1/2017, va preso atto dello scoperto del 10% (con fissazione del minimo in euro 500,00), da calcolare sulle somme dovute dai convenuti a titolo di risarcimento del danno, maggiorate degli accessori.

La domanda di garanzia va quindi accolta, come da dispositivo.

Deve invece essere respinta la domanda riconvenzionale dei convenuti, di risarcimento del danno.

I fatti posti a fondamento di tale domanda appaiono soltanto genericamente evocati, non risultando compiutamente individuato neppure il danno prodotto.

Quest'ultimo pare riferito al "forte *stress*" ed alla lesione dell'immagine, risultanti dall'attività "vessatoria" posta in essere dalla Coppa.

Per la configurabilità di tale danno appare tuttavia insufficiente l'archiviazione delle plurime segnalazioni presso il COA, tanto più nel contesto



della ritenuta responsabilità professionale dei convenuti, sia pure in misura parziale rispetto agli addebiti formulati dall'attrice.

Ulteriori iniziative in danno dei convenuti, già oggetto di procedimento penale secondo la rappresentazione dagli stessi offerta, appaiono sfinite di puntuale allegazione e prova, risultando soltanto evocate le condotte ascritte all'attrice (pubblicazione di "articoli lesivi dell'immagine", "commenti infamanti ed offensivi", "lesioni" provocate da "aggressione fisica"), in totale assenza di riferimento al pregiudizio che ne è concretamente derivato.

Tanto premesso, si provvede come da dispositivo.

La parzialità dell'accoglimento, anche meramente quantitativa (a fronte della richiesta di euro 321.506,00, oltre al danno non patrimoniale), configura la soccombenza reciproca (Cass. 10113/2018); tenuto però conto della soccombenza dei convenuti sulla domanda riconvenzionale, le spese sono compensate nei limiti di 1/3.

Nella individuazione del parametro si ha riguardo al valore indeterminabile della domanda riconvenzionale (Cass. n. 14691/2016; Cass. n. 2769/2020).

La liquidazione in euro 14.840,00, al lordo della compensazione, tiene conto dell'attività processuale



svolta (parametri medi per ciascuna fase, salvo parametro minimo per quella istruttoria) e dell'aumento ex art. 4, II comma DM 55/2014.

La quota di 1/3 è riferibile all'attrice Coppa quale parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, operando rispetto ad essa la distrazione ex art. 133 dpr 115/2002.

Restano altresì parzialmente compensate le spese nel rapporto processuale fra i convenuti e la compagnia assicurativa, tenuto conto, per un verso, del rigetto delle eccezioni preliminari, e, per l'altro, dei limiti di operatività della polizza (con esclusione della ripetizione delle somme incassate a titolo di onorario).

La liquidazione in euro 4.355,00, al lordo della compensazione, tiene conto dell'entità dell'indennizzo (euro 23.000,00) e dell'attività processuale in concreto svolta (parametri medi per ciascuna fase, eccetto quella istruttoria che è conteggiata al minimo).

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna Caio Fiore Melacrinis ed Antonella Fiore Melacrinis, in solido, al pagamento: a) in



favore di Patrizia Coppa della somma di euro 15.747,00, oltre interessi legali come in motivazione; b) in favore di Vincenza Lombardi della somma di euro 5.272,87, oltre interessi legali come in motivazione; c) in favore di Associazione Itinera della somma di euro 9.750,00, oltre interessi legali come in motivazione;

- dichiara che Allianz Assicurazioni Spa è tenuta a rimborsare a Caio Fiore Melacrinis e ad Antonella Fiore Melacrinis le somme che gli stessi dovranno corrispondere in virtù della presente sentenza a titolo di risarcimento danni, ivi incluse le spese di lite, salva la franchigia del 10% come in motivazione;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Caio Fiore Melacrinis e da Antonella Fiore Melacrinis;
- compensa parzialmente le spese, condannando Caio Fiore Melacrinis ed Antonella Fiore Melacrinis, in solido, alla refusione dei 2/3 delle spese in favore di Patrizia Coppa, Vincenza Lombardi ed Associazione culturale Itinera, quota che liquida complessivamente in euro 9.893,33 per compensi oltre accessori, di cui euro 3.297,77 oltre accessori da distrarsi in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002;
- compensa parzialmente le spese nell'ulteriore



rapporto processuale, condannando Allianz Assicurazioni Spa alla refusione in favore di Caio Fiore Melacrinis ed Antonella Fiore Melacrinis della metà delle spese, quale quota che, in assenza di notula, liquida complessivamente in euro 2.177,50 per compensi oltre accessori.

VITERBO, 25/11/2020

Il GIUDICE

